

Lavoro e articolo 18

Una riforma da riscrivere

MICHELE DI SCHIENA*


Sulla riforma del lavoro (sembra improprio parlare di "mercato del lavoro", dal momento che il lavoro non è una merce ma un valore primario connotato alla dignità della persona umana sul quale la Costituzione fonda la nostra Repubblica) si è detto da più parti in questi giorni che «l'ultima parola spetta al Parlamento». Una sottolineatura che proprio per la sua ovvietà evocava il rischio che le Camere potessero essere chiamate non ad esaminare per meditate decisioni un provvedimento che incide su diritti fondamentali ma a pronunciarsi con un "sì" o con un "no" su una materia così delicata. La decisione del governo di ricorrere al disegno di legge (anziché al decreto) scongiura il rischio che a qualcuno venga la malinconica idea di propugnare la immutabilità del provvedimento per inammissibili durezze ideologiche o, peggio ancora, per meschini giochi politici. L'auspicio è che non si faccia correre alla nostra democrazia un simile rischio e che il Parlamento sappia dire una parola di verità su una riforma di grande rilievo non solo politico e sociale ma anche, e forse soprattutto, morale. Perché quando si tratta di deliberare in merito agli strumenti contrattuali destinati a disciplinare il rapporto di lavoro e le condizioni del medesimo, nonché i poteri e i diritti in caso di licenziamento, si tocca una materia che pone a tutti, innanzitutto ad ogni singolo parlamentare, vere e pro-

prie questioni di coscienza.

Se è vero che le questioni di coscienza si possono responsabilmente affrontare solo qualora siano chiari i termini delle questioni medesime, non va sottaciuto che sull'articolo 18 sono state dette anche da parte del governo cose cariche di contraddizioni e foriere di confusione. Si è affermato che l'articolo 18 non è una questione di decisiva importanza, in polemica con chi definiva tale norma una grande conquista di civiltà, e si è poi venuti allo scoperto con un progetto sostanzialmente preconfezionato che è stato tenuto fermo fino a provocare serie fratture, non solo perché avversato dalla Cgil, da altre espressioni sindacali e da una non trascurabile parte delle forze politiche, ma anche perché disapprovato da una larga maggioranza di cittadini come inconfutabilmente dimostra l'esito di tutti i sondaggi. Si è

sostenuto, senza uno straccio di prova e contro ogni buonsenso, che la rimozione dell'articolo 18 avrebbe favorito l'occupazione giovanile finendo per attribuire ai tanti datori di lavoro corretti la propensione ad assumere lavoratori solo a condizione di poterli licenziare per motivi arbitrari. Si sono chiamate in causa le istituzioni europee fingendo di ignorare che le loro indicazioni non potevano essere lette come un inammissibile *diktat* anche perché erano state notoriamente sollecitate dal precedente governo per non commendevoli motivi politici interni. Si è ampiamente utilizzato il ritornello secondo il quale la disciplina dell'articolo 18 non avrebbe riscontri in Europa, ma si è ommesso di precisare che nei più importanti Paesi europei i trattamenti economici dei lavoratori e le indennità per i casi di licenziamento illegittimo e di disoccupazione sono di gran lunga più vantaggiosi di quelli praticati in Italia, e soprattutto di quelli previsti dal progetto governativo. Senza pronte e ferme smentite da parte del governo si è fatta circolare insistentemente la voce secondo la quale l'esecutivo poteva essere interessato a presentare a Bruxelles e ai mercati una riforma del lavoro segnata dall'opposizione del maggiore sindacato italia-

Alberto Sordi schernisce i «lavoratori» nel film "I Vitelloni" di Fellini



* Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione

no. Un assunto che, se fosse fondato (e vogliamo escluderlo), sarebbe rivelatore di deprecabili sudditanze e sconcertanti doppiezze.

La riforma del lavoro presenta luci ed ombre ma non vi è dubbio che la questione dell'articolo 18, anche per come è stata trattata dallo stesso governo, assume la connotazione caratterizzante dell'intera proposta. Giova allora, per fare chiarezza, mettere a confronto la normativa dei licenziamenti individuali vigente (i licenziamenti collettivi sono oggetto di una particolare disciplina) con quella progettata dal governo Monti. L'attuale normativa (l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori coordinato con la Legge n. 604 del 1966), oltre a prevedere la nullità assoluta con conseguente reintegro per il licenziamento discriminatorio (quello determinato da ragioni politiche, religiose o sindacali), stabilisce che un lavoratore a tempo indeterminato può essere legittimamente licenziato solo per «giusta causa» (una mancanza che fa venir meno il rapporto di fiducia col datore di lavoro) o per «giustificato motivo» definito «oggettivo» (per serie inadempienze meno gravi di quelle che danno luogo alla «giusta causa») o «oggettivo» (determinato da motivi economici legati alla riduzione della produzione o alla riorganizzazione dell'azienda). In mancanza di «giusta causa» o di «giustificato motivo» il licenziamento è illegittimo e il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (sempre che si tratti di unità produttiva con più di 15 dipendenti) nonché il risarcimento dei danni ingiustamente subiti. La riforma predisposta dall'attuale governo prevede invece il reintegro dei lavoratori licenziati per motivi discriminatori mentre per i licenziamenti disciplinari ritenuti illegittimi è previsto un indennizzo di limitata entità (da 15 a 27 mensilità) e, solo nei casi ritenuti dal giudice più gravi, il

reintegro nel posto di lavoro. Prevede poi la nuova disciplina che, per ragioni economiche, le imprese potranno procedere ai licenziamenti erogando un'indennità variabile tra le 15 e le 27 mensilità dimostrando, non è chiaro in quale modo, lo stato di crisi.

È noto che i licenziamenti discriminatori sono di numero esiguo, mentre per i licenziamenti disciplinari non sembra giustificato attribuire al giudice, solo per i casi gravi, il potere di disporre il reintegro. È facile invero osservare che un licenziamento disciplinare illegittimo è, per i lavoratori che lo subiscono, sempre un caso grave. Ma la disposizione che ha qualificato in modo particolarmente negativo la riforma del governo sull'articolo 18 è quella concernente l'esclusione della reintegrazione

Un progetto largamente influenzato da sollecitazioni ideologiche e da pulsioni punitive

nel posto di lavoro in favore dei lavoratori ingiustamente licenziati per motivi economici. E ciò almeno fino alla riunione del Consiglio dei ministri del 23 marzo, quando il governo ha preso in qualche misura coscienza della insostenibilità logica, sociale e giuridica della disposizione in questione e ha aggiunto una norma che consente il reintegro del lavoratore qualora il giudice accerti l'insussistenza dei prospettati motivi economici. Una tardiva e insufficiente correzione di un impianto normativo che non precisa quali debbano essere i «motivi economici» e quale la loro entità, che per i licenziamenti disciplinari pone a carico del lavoratore l'onere della prova, previsto invece dalla legge n. 604 del 1966, a carico del datore di lavoro, e che nulla dice su possibili licenziamenti i quali, senza essere sorretti da

motivi economici, non rientrino nella fattispecie del licenziamento discriminatorio né in quella del licenziamento disciplinare. Siamo quindi di fronte ad una norma che è destinata a provocare una proliferazione di licenziamenti per ragioni economiche senza peraltro che siano previste, come avviene per i licenziamenti collettivi, procedure e adempimenti tali da impedire in modo rigoroso che vengano accreditati come motivati da ragioni economiche licenziamenti dovuti a ben altri motivi. Escludendo il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi per motivi economici la riforma apre quindi la strada all'abuso ed all'arbitrio.

Il fatto è che il progetto di riforma, soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti, denuncia allo stato anche una certa approssimazione tecnica (sorprendente invero in un governo composto da valenti «tecnici») e sembra largamente influenzato da sollecitazioni ideologiche e da pulsioni punitive rivolte a caricare le conseguenze della crisi sulle spalle delle fasce sociali più deboli, a cogliere l'occasione fornita dalla grave congiuntura per fare arretrare lo stato sociale nella sua accezione più ampia e più propria e per puntellare un modello fallimentare di economia. Nessuno dimentica quale tragica situazione il governo Monti ha dovuto con innegabili successi affrontare e nessuno si illude che l'emergenza sia ormai alle nostre spalle, ma il premier e la ministra Fornero non possono ignorare la domanda di maggiore equità che sale dall'intero Paese e il giudizio negativo sulla riforma dell'articolo 18 che esprimono almeno i due terzi della pubblica opinione. È vero, spetta al Parlamento decidere i contenuti della riforma del lavoro ma, in una democrazia partecipativa come la nostra, le decisioni del Parlamento devono essere costruite sul consenso della maggioranza dei cittadini e delle loro espressioni sociali. ●